Al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti - Per sapere – premesso che:

il sottoscritto interrogante è venuto a conoscenza dei fatti e delle circostanze di cui ai capoversi successivi;

in data 30 settembre 2015 il Sig. Dario Savino ha fatto richiesta di rinnovo del certificato IMO STCW’95 modello n. 0251 da Comandante su navi superiori a 3000 GT alla Capitaneria di Porto di Genova;

in data 7 ottobre 2015, con nota n. 38428, la Capitaneria di Porto di Genova ha notificato al Sig. Savino il preavviso di rigetto dell'istanza, dichiarando che dopo valutazione delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti di legittimazione rilevanti per la conclusione dell’istruttoria, “è emerso che non sussistono i presupposti per un integrale accoglimento della domanda”, giacché il certificato di competenza del quale si richiede il rinnovo, seppur il marittimo in questione fosse in regola con i requisiti previsti dal decreto legislativo del 7 luglio 2011, n.136, può essere convalidato non oltre il primo gennaio 2017, come previsto dall’articolo 28 del decreto legislativo del 12 maggio 2015, n. 71;

successivamente, la Capitaneria di Porto, esaminate le osservazioni del comandante, ha provveduto, con foglio n. 27.06/41047, in data 27 ottobre 2015, ad emettere un provvedimento di rigetto della istanza precisando che “nel rispetto di quanto indicato dall’articolo 28, comma 2, del succitato decreto legislativo, il rinnovo del certificato avrebbe efficacia solo sino alla data del 1° gennaio 2017”, e non per cinque anni come da decreto legislativo del 7 luglio 2011, n.136;

in risposta a tali vicissitudini, il Sig. Savino ha presentato istanza di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio per chiedere l’annullamento del suddetto provvedimento del 27 ottobre 2015 di rigetto dell'istanza di rinnovo di abilitazione IMO STCW'95 e della circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie del 27 dicembre 2011 nella parte in cui prevede che la data di validità dei certificati IMO non potrà andare oltre il 1° gennaio 2017 e per l’accertamento del diritto di ottenere il rinnovo della menzionata abilitazione IMO per 5 anni e, dunque, sino al 23 novembre 2020;

il TAR del Lazio, sulla base di violazione e falsa applicazione dall’articolo 28 del decreto legislativo del 12 maggio 2015, n. 71, con sentenza n. 06619/2016 sul ricorso n. 13931/2015, ha annullato sia il provvedimento del 27.10.2015 di rigetto dell'istanza di rinnovo di abilitazione IMO STCW/95 su navi pari o superiori a 3.000 gt, sia la circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in oggetto, nella parte riguardante la data di validità, condannando il MIT al pagamento delle spese di lite in € 2.000,00;

infatti, il succitato articolo 28 stabilisce, tra le altre cose, che “Fino al 1°gennaio 2017, le autorità competenti possono continuare a rinnovare e prorogare certificati di competenza e convalide conformemente ai requisiti previsti dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136”, intendendo riferirsi, secondo quanto riportato nella sentenza del TAR, ai requisiti previsti dal d.lgs. 136/2011 nonché all’articolo 7, comma 8, dello stesso decreto, in base al quale i certificati conformi ai requisiti “abilitanti alle funzioni di comandante, direttore di macchina, ufficiali di coperta e di macchina ed il relativo rinnovo hanno validità di sessanta mesi o fino a quando gli stessi sono revocati, sospesi od annullati”;

è utile inoltre ricordare che il comma 5 del medesimo articolo 28 stabilisce che “fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 13, comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'allegato IV al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136” che prevede che il rinnovo venga disposto per un periodo quinquennale;

nonostante ciò, in data 10 giugno 2016 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha emesso un’altra circolare a firma del direttore generale dott. Enrico Maria Pujia diretta alle Direzioni Marittime, alle Capitanerie di Porto, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano e, per conoscenza, al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con la quale decideva autonomamente ed arbitrariamente di non eseguire la citata sentenza, adducendo, come giustificazione, di voler attendere gli esiti di un'eventuale impugnazione della stessa, dato che a loro avviso il decreto ministeriale del primo marzo 2016, n. 51, avesse superato il problema alla base del ricorso;

in effetti, tale decreto ministeriale stabilisce, all'articolo 11, che fino alla emanazione dei provvedimenti attuativi della Convenzione di Manila, i certificati e la prova documentale di cui al

decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, hanno validità fino al 1° gennaio 2017;

tuttavia, è doveroso sottolineare come la data di emissione di tale decreto sia antecedente alla data in cui è stata emessa la sentenza del TAR che, *de facto*, ha preso una tale decisione nonostante fosse a conoscenza del decreto impugnato dal MIT;

oltracciò, non è possibile non considerare che in base a quanto stabilito dall’articolo 10, libro III del Codice del Processo Amministrativo, le sentenze del TAR sono esecutive finché il Consiglio di Stato non decida l'eventuale sospensione dell'esecuzione -:

se il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti non ritenga appropriato un intervento volto a svolgere una revisione della posizione del sig. Savino Dario, per quanto di propria competenza, per garantire il rispetto della sentenza, la tutela del lavoro marittimo e l'applicazione del codice STCW così come internazionalmente sottoscritto;

quali iniziative di carattere generale e normativo intenda assumere il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti in merito alle argomentazioni tracciate nel caso descritto in premessa affinché siano chiarificate e rese univoche per tutti, senza interpretazioni e adattamenti di sorta, le procedure per il rinnovo del certificato IMO STCW95.